



COMUNE DI PAGNACCO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 51 DEL 19/12/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2025

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **diciannove** del mese di **Dicembre** alle ore **19:45**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

Seduta pubblica di prima convocazione

Esperito l'appello nominale risultano i sottoindicati signori:

N.	Nominativo	P/A	N.	Nominativo	P/A
1	SANDRUVI LAURA	P	10	ZANELLO MICHELE	P
2	PERISSUTTI MICHELE	P	11	LEONARDUZZI CLAUDIA	P
3	PUGNALE ADRIANO	P	12	FRESCHI ANNA	P
4	DEL FABBRO CRISTIAN	P	13	BLASONE DARIA	A
5	PETRUZZI MATTIA	P	14	PECILE GABRIELE	A
6	BERGAMO FEDERICA	P	15	CICUTTINI ERICA	A
7	GENNARI LORENZO	P	16	ZANUTTI LAURA	A
8	BERNARDIS ALESSANDRA	P	17	BARBONI ENRICO	P
9	FERJANI SONJA	P			

Totale Presenti 13 Totale Assenti 4

Assiste il **Segretario Comunale dott.ssa Simona Santoro**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco Laura Sandruvi** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2025

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 21/2019 e s.m.i.: “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale” che prevede:

- all'articolo 21, comma 1, che il Consorzio Comunità Collinare del Friuli tra i Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande è trasformato di diritto in Comunità Collinare del Friuli;
- all'articolo 21, comma 4, che l'Unione Territoriale Intercomunale Collinare è sciolta di diritto a far data dal 1° gennaio 2021. Dalla medesima data la Comunità Collinare del Friuli subentra nelle funzioni e nei servizi esercitati dall'Unione, nel patrimonio, nei rapporti giuridici pendenti, ivi compresi quelli relativi al personale, facenti capo all'Unione stessa;

DATO ATTO che ai sensi del comma 2, del suindicato articolo 21 della L.R. n. 21/2019, con deliberazione n. 54 del 29.09.2020 l'Assemblea dei Sindaci della Comunità Collinare del Friuli è stato approvato lo Statuto della Comunità Collinare del Friuli;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 34 del 23.09.2023 avente ad oggetto “Approvazione dell'ingresso nella Comunità Collinare del Friuli del Comune di Pagnacco ed approvazione delle relative modifiche allo Statuto”;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 65 del 17.12.2020 avente ad oggetto “Approvazione del regolamento per la funzione dei servizi tributari – ex art. 4, comma 4, dello Statuto”;

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 30.01.2023 con la quale il comune di Pagnacco ha conferito alla Comunità Collinare del Friuli la funzione di gestione dei servizi tributari;

RICHIAMATO quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del Presidente della Comunità Collinare del Friuli n. 6 del 19.01.2024 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale titolare di posizione organizzativa dell'ufficio unico dei servizi tributari;

RICHIAMATA la deliberazione giunta n. 27 del 03.04.2023 con la quale il comune di Pagnacco ha nominato la dott.ssa Patrizia Michelizza funzionario responsabile dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA);

VISTI

- l'articolo 1 della Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 con il quale ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia), è istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dall'1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- l'articolo 15 della medesima L.R. 17/2022 che riconosce la potestà regolamentare ai Comuni in materia di ILIA ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- la Legge Regionale 04 novembre 2024, n. 9 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA). Modifiche alla legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17”;
- l'articolo 20 della L. R. 17/2022, come modificato dall'articolo 8 della L. R. 9/2024, che provvede alla copertura degli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dall'applicazione delle nuove aliquote previste dall'articolo 9 della L.R. 17/2022;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), approvato con deliberazione di data odierna;

RICHIAMATI

- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".
- l'articolo 14 della L. R. 17/2022, come modificato dall'articolo 7 della L. R. 9/2024, che stabilisce l'obbligo di pubblicazione dei regolamenti comunali e delle delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta locale immobiliare autonoma mediante inserimento degli stessi, esclusivamente per via telematica, nel portale messo a disposizione dalla Regione;

RICHIAMATO l'articolo 9 della L.R. 17/2022 rubricato "Aliquote" che dal 01.01.2025 così stabilisce:

1. per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00.= euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n.24;
2. per il primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis) della L.R. 17/2022, escluse le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,70 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono diminuirla fino all'azzeramento;
3. per i fabbricati ad uso abitativo, escluse le relative pertinenze e diversi da quelli di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
4. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento;
5. per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
6. per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della L.R. 17/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
7. per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono diminuirla fino all'azzeramento;

8. per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

VISTO l'articolo 38, comma 1 della Legge Regionale 17/07/2017 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale;

VISTO l'articolo 151 del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che: "...gli enti locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre...";

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

SI PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di approvare le seguenti aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno 2025:
 - aliquota pari allo **0,6 per cento** per l'**abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - aliquota pari allo **0 per cento** per i **fabbricati rurali ad uso strumentale**;
 - aliquota pari allo **0,70 per cento** per il **primo fabbricato ad uso abitativo** di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis) della L.R. 17/2022, escluse le relative pertinenze;
 - aliquota pari allo **0,86 per cento** per tutte le **altre tipologie immobiliari** imponibili non comprese in quelle precedenti;
3. di dare atto che i terreni agricoli del Comune di Pagnacco sono esenti dall'imposta in quanto ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
4. di rispettare l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione mediante il suo inserimento, esclusivamente per via telematica, nel portale che verrà messo a disposizione dalla Regione.
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L. R. 21/2003, stante l'urgenza di porre in atto ogni necessario adempimento.

II CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione della proposta di deliberazione del Vice Sindaco Pugnale;

DATO ATTO che non si rilevano interventi da parte dell'assemblea consiliare;

Presenti e votanti n. 13

Con voti, resi per alzata di mano ai sensi di legge,

- Favorevoli n. 13
- Astenuti n. 0
- Contrari n. 0

DELIBERA

Di approvare la sopra riportata proposta di delibera, facendola propria ad ogni effetto di legge.

Successivamente, il Consiglio Comunale

Presenti e votanti n. 13

Con voti, resi per alzata di mano ai sensi di legge,

- Favorevoli n. 13
- Astenuti n. 0
- Contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto

il Sindaco
Laura Sandruvi

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

il Segretario Comunale
dott.ssa Simona Santoro

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)